



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**SETTORE II - CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 64 del 13-05-2026

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO SAN FILIPPO NERI –
REGOLAMENTAZIONE SOSTE E TRAFFICO VEICOLARE PER I GIORNI DAL 28 MAGGIO AL 1°
GIUGNO 2026.

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che nei giorni dal 29 al 31 maggio 2026 si celebra la Festa del Santo Patrono San Filippo Neri a Cecchina di Albano Laziale;

Considerato che in data domenica 31° maggio 2026 dalle ore 18.00, dopo la liturgia Eucaristica avrà luogo la solenne processione in onore di San Filippo Neri ed è prevista una cospicua presenza di fedeli e numerose autorità civili ed ecclesiastiche che impegnerà il seguente percorso: Via Nettunese, Via della Stazione, Via Lazio, Via Puglia, Via Sicilia, Via della Stazione Via Nettunense per poi rientrare nella Chiesa di san filippo Neri;

Ravvisata la necessità di garantire il regolare e sicuro svolgimento della Manifestazione religiosa e contestualmente prevenire pericoli e danni a persone e cose, intervenendo sulla disciplina della circolazione veicolare in vigore su dette strade;

Vista la richiesta prot. 29498 del 30.04.2026 formulata dal parroco della Chiesa San Filippo Neri di Cecchina di Albano Laziale Don David S. Oliveira;

Vista la nota prot. N. 21221 del 27.03.2026 trasmessa dall' A.P.S. Pro Loco Cecchina, con la quale ha trasmesso il programma dei festeggiamenti in onore del santo patrono, che si terranno nei giorni dal 29 al 31 Maggio 2026, presso la Piazza della Stazione di Cecchina;

Vista la relazione tecnica descrittiva trasmessa dal Settore III – Servizio III con nota prot. 33733 del 18.05.2026 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., (DLgs 267/2000) e art. 70 comma 6 DLgs n°165/2001

ORDINA

Per i giorni dal 28 Maggio al 1° Giugno 2026:

- **Di istituire il divieto di sosta zona-rimozione dalle ore 16.00 del giorno 28 Maggio 2026 alle ore 12.00 del giorno 1° Giugno 2026 e comunque fino al termine della Manifestazione in:**
 - Piazza della Stazione a partire dal secondo impianto di illuminazione fino alla fine del piazzale;
- ***Di istituire il divieto di sosta zona-rimozione dalle ore 06.00 del giorno 29 Maggio 2026 alle ore 24.00 del giorno 31 Maggio 2026 e comunque fino al termine della Manifestazione in:***
 - Via della Stazione dall'intersezione con Via Sicilia fino a tutta Piazza della Stazione;
- **Di istituire n. 3 posti a servizio di persone munite di contrassegno per invalidi dalle ore 07.00 del giorno 29 Maggio 2026 alle ore 24.00 del giorno 31 Maggio 2026 e comunque fino al termine della Manifestazione in:**
 - Via della Stazione sul lato destro a scendere dalla Via Nettunense a partire dallo sbarramento dell'area di manifestazione (fuori area manifestazione).

Per il giorno domenica 31 Maggio 2026:

- **Di istituire il divieto di sosta zona-rimozione dalle ore 15.00 e fino al termine della Processione su ambo i lati di: Via della Stazione dall'intersezione con Via Nettunense fino all'intersezione con Via Sicilia, Via Lazio, Via Puglia, Via Sicilia;**
- ***di interdire il traffico veicolare per il tempo strettamente necessario per il passaggio della Processione nelle vie interessate dalla stessa dalle ore 19.30 e fino alla fine della Manifestazione,***

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea segnaletica verticale nelle aree interessate dalla manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni.

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque denominato richiesto dalla legge per l'organizzazione di tale evento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale e le autorità di PS hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento, per la sola adozione del presente atto, è l'Ispettore Superiore Scelto Bocchetta Marco.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

*Dalla Residenza Municipale li
Albano Laziale, 13-05-2026*

GR/bm

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. GIUSEPPE RONZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005